

## COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI ed altri: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 4, 9 e *passim*  
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 6, 10, 15 e *passim*  
BERNASCONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 2, 16  
BONFIETTI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* . . . . . 6, 10, 11 e *passim*  
CARUSO Antonino (*AN*) . . . . . 4, 5, 9 e *passim*  
CENTARO (*Forza Italia*) . . . . . 5, 7, 14  
FASSONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 6, 8, 9 e *passim*  
GRECO (*Forza Italia*) . . . . . 5, 8, 11 e *passim*  
LO CURZIO (*PPI*) . . . . . 14  
PIANETTA (*Forza Italia*) . . . . . 4, 20, 21  
RUSSO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 8  
SALVATO (*Rifond. Com.-Progr.*) . . . . . 2, 8, 10 e *passim*  
SCOPELLITI (*Forza Italia*) . . . . . 3, 8, 11 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 20,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

**(113) MANIERI ed altri. – Modifica alle norme penali per la tutela dei minori**

**(1820) MANCONI ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(2018) GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(2098) GASPERINI ed altri. – Norme penali sull'abuso dei minori**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio 1998.

Poichè il rappresentante del Governo non è ancora giunto, propongo di sospendere brevemente la seduta in attesa del suo arrivo.

SALVATO. Signora Presidente, non possiamo semplicemente constatare che il Governo non c'è. È opportuno aspettare ancora qualche minuto per capire se il Governo sarà presente oppure no; credo però che sia bene che rimangano agli atti di questa Commissione alcune considerazioni sul verificarsi di un fatto molto grave, che è in genere il comportamento del Governo nei confronti di questa materia. È una materia che da più parti si dice essere molto delicata, molto importante, su cui nell'altro ramo del Parlamento c'è un'attenzione a volte anche ai limiti della correttezza rispetto al Senato; ciò nonostante, già altre volte abbiamo dovuto iniziare in ritardo i nostri lavori perchè il Governo non c'era e stasera corriamo addirittura il rischio di non poter svolgere i nostri lavori.

Questo fatto, secondo me, è molto grave e da stigmatizzare. Credo che dovremmo farlo alla ripresa dei nostri lavori, se il Governo non sarà presente, con un comunicato di tutta quanta la Commissione, perchè è intollerabile che ci sia questo tipo di comportamento.

BERNASCONI. Signora Presidente, vorrei spegnere un poco gli animi. Per quanto risulta, il Governo è sempre venuto a tutte le riunioni di questa Commissione. Ci sono state alcune sconvocazioni, a volte determinate da esigenze di Gruppi non solo della maggioranza, ma anche del-

l'opposizione, perchè vi erano altri impegni e quindi abbiamo dovuto rivedere i nostri impegni. Semmai è questa Commissione che, dovendosi ritagliare dei tempi che vanno oltre quelli normali delle Commissioni, a volte non riesce a portare avanti concretamente il suo calendario; considerate che spesso si interpongono anche altre Commissioni permanenti. Se poi questo vuole diventare un modo per attaccare il Governo, allora è un altro discorso.

Questa sera stigmatizziamo anche noi l'assenza del Governo, ovviamente, dobbiamo dire anche questo; però di fronte al fare di tutta l'erba un fascio e all'affermare che ciò è successo anche altre volte, ebbene debbo rispondere onestamente che non è così. Semmai a volte abbiamo cominciato con un po' di ritardo, anche per la difficoltà di costituire il numero legale; questa sera stessa abbiamo raggiunto il numero legale solo cinque minuti fa.

Vorrei quindi spegnere un poco gli animi, perchè tutti noi vogliamo al più presto licenziare il provvedimento al nostro esame e non è certo d'aiuto l'exasperare le situazioni, il fare dei riscontri o l'usare magari domani i giornali.

Credo che per la delicatezza della materia in discussione, ci debba essere un clima molto sereno da parte di tutte le forze politiche, la mia compresa.

SCOPELLITI. Signora Presidente, credo che si stiano sbagliando i toni e anche le parole. Non credo sia intenzione di nessuno fare i processi e portare a riscontro delle proprie parole i ritardi del Governo ed il suo arrivo o meno. Credo che in questa fase ci sia solo da prendere atto di un evento, e cioè che a mezz'ora dall'orario di convocazione della Commissione il Governo non è presente. Non solo, ma il Governo nella figura del sottosegretario Ayala, ha comunicato un'ora e mezza prima dell'inizio dei lavori della Commissione la sua indisponibilità, senza neanche preoccuparsi e di avvisare il Ministero di grazia e giustizia e di fornire una supplenza. E allora, senza fare i processi e senza criminalizzare nessuno – non è abitudine soprattutto del Centrodestra criminalizzare nessuno, mentre da altre parti c'è, anche politicamente, la criminalizzazione del *leader* dell'opposizione; mi riferisco a Silvio Berlusconi – occorre però prendere atto di uno svilimento della nostra dignità istituzionale e parlamentare. Non credo che sia edificante vedere il Presidente di una Commissione, che è Commissione a tutti gli effetti, cercare disperatamente un rappresentante del Governo capace di venire qui e farci, bontà sua, l'onore di essere presente alla seduta odierna. Una seduta, fra l'altro, che riguarda un disegno di legge fortemente sentito dall'opinione pubblica, sentito dai parlamentari ancora di più, che ha dato adito a mio avviso anche a manifestazioni demagogiche e strumentali da parte di alcuni parlamentari, e che comunque, considerato l'argomento, tutto merita tranne che questa distrazione e soprattutto questo svilimento della Commissione.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, io credo che dall'evento di questa sera non si possa e non si debba trarre alcuna conclusione di carattere politico. Ci troviamo a mio avviso di fronte ad un impegno individuale di un Sottosegretario, che è cosa ammissibile; non credo quindi che si possa dire che il Governo manca di rispetto al Parlamento per il fatto di non essere presente questa sera alla seduta della Commissione.

Concordo con quanto affermato dalla senatrice Bernasconi, che cioè questa Commissione abbia tutto sommato svolto i propri lavori in termini economici, anche rispettando le varie esigenze politiche. Nessuno qui si è divertito, nè i Gruppi della maggioranza nè quelli dell'opposizione, e quindi credo che non si debba trarre alcuna conclusione di nessun genere, quanto piuttosto esaminare serenamente il problema. A mio parere, dobbiamo porci una questione di ordine dei lavori, rappresentata dalla concomitanza della seduta di domani sera con quella della Commissione giustizia. Chiederei pertanto alla Presidente di trasmettere al Presidente della Commissione giustizia un invito a sconvocare la prevista seduta di domani sera, in modo da consentirci almeno uno scampolo di attività dando per scontato che questa sera non concluderemo granchè.

PIANETTA. Signora Presidente, mi permetta di protestare in relazione al fatto che la Commissione da tempo sta aspettando la presenza del Governo. Mi risulta che il rappresentante del Governo abbia informato la Commissione via *fax* della sua indisponibilità, dopo di che non ha provveduto a trovare una eventuale sostituzione. Il disegno di legge che stiamo esaminando suscita una grande aspettativa da parte dell'opinione pubblica, quindi dobbiamo lavorare, non senza esprimere per questo una forte protesta per il modo in cui si sono svolte le cose questa sera.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pianetta.  
Suspendo la discussione.

*I lavori, sospesi alle 21,05, sono ripresi alle ore 21,20.*

Onorevoli colleghi, poichè è ora presente il sottosegretario Ayala riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2625:

Art. 8.

*(Tratta di minori)*

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione».

A questo articolo sono stati presenti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

8.1

CENTARO

*Al comma 1, sostituire il testo dell'articolo 601 del codice penale, con il seguente:*

«Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli o di sfruttarne la prostituzione, ovvero al fine di procurare che siano compiuti atti sessuali con essi, da essi, o alla loro presenza, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.».

8.2

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Sopprimere le parole: «commette tratta o comunque» e sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».*

8.3

GRECO

CENTARO. Signora Presidente, la *ratio* dell'emendamento 8.1 muove dal presupposto che già nell'articolo 601 del codice penale viene punita la tratta ed il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga a quella della schiavitù. Ritengo inutile, pertanto, l'indicazione di un ruolo specifico o di un fine specifico, tanto più visto che la punizione è identica a quella prevista originariamente dall'articolo 601, perchè lo stesso inserimento di tutto il complesso delle norme in esame nella sezione che fa capo alla tratta e commercio di schiavi porta ad una considerazione di analogia di questa fattispecie con l'articolo in esame. Mi sembra un'aggiunta priva di utilità perchè vi è già una punizione senza necessità di alcuna specificazione.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 8.2 in quanto si illustra da sè.

GRECO. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 8.3 perchè non ha più senso, in quanto la parte che principalmente mi interessava di esso era quella volta a portare i diciotto anni a sedici, mentre avrei ritirato invece la parte dell'emendamento che prevedeva la soppressione delle parole: «commette tratta o comunque».

Visto e considerato che gli altri emendamenti non sono stati accolti nel senso di abbassare l'età da diciotto a sedici anni, il mio emendamento 8.3 non ha più senso: si può quasi dire che c'è una preclusione rispetto ad esso e quindi lo ritiro.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, è molto corretta l'osservazione che avanza il collega Centaro, poichè l'articolo 601 del codice penale recita appunto: «Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni», quindi quella che viene proposta con l'articolo al nostro esame è in effetti una precisazione che non aggiunge nulla di più poichè quello che è punito è il reato di commettere tratta o comunque fare commercio, indipendentemente da chi sia la persona nei confronti della quale sarà poi attuata questa tratta o commercio. Pertanto questo articolo 8 potrebbe essere inutile.

Io credo però sia importante aggiungere al testo dell'articolo 8 che chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione (quindi si dà la necessità di questa precisazione) è punito con la reclusione ma con l'aumento della pena da sei a venti anni invece che da cinque a venti anni.

Propongo cioè di portare la pena minima per questa fattispecie da cinque a sei anni per far sì che tale pena minima sia uguale a quella di tutte le altre fattispecie di reato che abbiamo previsto con il disegno di legge che abbiamo all'esame.

Pertanto presento il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni"».

8.4

LA RELATRICE

L'emendamento ha un senso perchè si cambia la pena; altrimenti sarebbero corrette le osservazioni del senatore Centaro.

In conclusione, esprimo parere contrario all'emendamento 8.1.

Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 8.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signora Presidente, il Governo è contrario sia all'emendamento 8.1 sia all'8.2.

FASSONE. Signora Presidente, a me pare invece che l'articolo 8 abbia una ragion d'essere, a prescindere dalla quantità di pena proposta dalla relatrice, perchè l'articolo 601 del codice penale prevede la condotta di tratta o di commercio di persone che già si trovano in una situazione di schiavitù o in condizione analoga. Il testo del disegno di legge mira ad estendere l'incriminazione anche a chi commette quella stessa condotta

di commercio nei confronti di un minore che non è in condizione di schiavitù, ad esempio perché è suo figlio o perché ha comunque su di lui una potestà che gli permette di farne commercio. Quindi mi sembra, ripeto, che abbia una ragion d'essere la previsione dell'articolo 8.

Per connessione di argomento mi esprimo da subito a favore dell'emendamento 8.2, che prevede un'ulteriore dilatazione delle finalità non soltanto al fine di indurre alla prostituzione ma anche al fine di sfruttarla o al fine di procurare che siano compiuti atti sessuali con, da o alla presenza di minori degli anni diciotto. In altre parole, l'intervento serve ad estendere la punibilità nei confronti di chi non sfrutta direttamente il minore, ma mette altri in condizione di sfruttarlo cedendoglielo: quindi mi pare opportuno mantenere tale previsione.

Se mi è consentito, aggiungerei ancora un'osservazione, che è un interrogativo che rivolgo alla relatrice e alla Commissione a proposito della competenza a procedere in ordine a questo reato. Sappiamo infatti che l'articolo 601 del codice penale ricade nella competenza della Corte d'assise; potrebbe essere opportuno, visto che nel comma che aggiungiamo all'articolo 601 per definizione il soggetto passivo è un minore, spesso un bambino, non affidarlo alla competenza della Corte d'assise, che ha una solennità e una difficoltà maggiore di approccio con il minore.

CENTARO. Io rimango della mia idea e comunque accedo all'emendamento della relatrice 8.4 in quanto comporta un *quid novi* nella pena rispetto alla situazione precedente.

Rispetto alle considerazioni del collega Fassone e all'emendamento 8.2, mi chiedo quale differenza noi riusciremo a cogliere, nell'interpretazione della legge, tra chi sfrutta la prostituzione e chi fa commercio sfruttando la prostituzione; infatti, prendendo come spunto l'esempio del collega Fassone, il padre che induce alla prostituzione il figlio fa commercio di schiavo? Questo vorrei capire. Le norme andrebbero lette nel senso che chi fa commercio di schiavi è qualcuno che commercia proprio nel senso volgare del termine rispetto al minore, ma commette un reato che può anche essere concorrente allo sfruttamento e all'induzione alla prostituzione, e comunque si pone già in una situazione diversa in sé, altrimenti noi avremmo due norme tendenti a sovrapporsi in alcune occasioni. Questo è il rischio che io prospetto, anche come spunto di riflessione.

Pertanto, accedo all'emendamento 8.4 della relatrice, che aggiunge, ripeto, un *quid novi* nella pena e che, proprio per quel dato specifico del fine di indurre alla prostituzione differenzia l'attività di commercio o di tratta dello schiavo. Dire: «commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o ne sfrutta la prostituzione» significa sovrapporre le due fattispecie in alcune occasioni, perché o noi diciamo che lo sfruttamento della prostituzione è in sé tratta di schiavi e lo puniamo però separatamente, pur rimanendo nella stessa sezione, ovvero la tratta dello schiavo è un conto e lo sfruttamento è un altro conto.

Pertanto, per concludere, ritiro il mio emendamento 8.1 accedendo all'emendamento 8.4 della relatrice.

SCOPELLITI. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 8.1 del senatore Centaro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

GRECO. Vorrei far rilevare alla senatrice Scopelliti (la quale ha fatto proprio l'emendamento 8.1, presentato e successivamente ritirato dal senatore Centaro) che laddove facessimo scomparire da questo testo il riferimento all'articolo 601 del codice penale, probabilmente – e chiedo anche alla relatrice di riflettere su questo aspetto – poi si porrebbe il problema di modificare il titolo del disegno di legge, che, ricordo, è il seguente: «Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù». Allora, se nel testo facciamo venire meno il richiamo all'articolo sopra citato, che è l'unico a recare tale riferimento in tutta la struttura del disegno di legge, dovremmo cancellare anche il titolo. Con questo provvedimento, invece, stiamo appunto costruendo *ex novo* una figura di illecito penale, cioè lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù.

SALVATO. Signora Presidente, preannuncio che mi asterrò dalla votazione sull'emendamento 8.1. Infatti, ho ascoltato gli interventi dei colleghi, ma non ho trovato delle ragioni plausibili per condividere una scelta che va a sovrapporsi ad una norma del codice penale già di per sé importante.

Inoltre, vorrei sottolineare che indurre alla prostituzione una persona significa fare commercio di essa: faccio fatica a capire quale altro significato potrebbe avere quest'ultima espressione.

FASSONE. È un procacciatore di minori!

SALVATO. È chiaro! Ma ciò che voglio dire – evidentemente è sovrappiù anche un po' di stanchezza – è che, secondo me, la norma contenuta nel codice penale è più che sufficiente.

Infine, colgo l'occasione per annunciare che voterò contro l'emendamento 8.4, perché secondo me la pena già prevista, cioè la reclusione da 5 a 20 anni, è assolutamente congrua e quindi non comprendo per quale ragione debba essere aumentata.

RUSSO. Signora Presidente, vorrei far osservare che le previsioni degli emendamenti 8.2 e 8.4 non coincidono. Infatti, altro è dire «al fine di indurli o di sfruttarne la prostituzione, ovvero al fine di procurare che siano compiuti atti sessuali con essi» (come prevede l'emendamento 8.2), altro è dire «commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione» (come è scritto nell'e-

mendamento 8.4). È chiaro che la descrizione della condotta contenuta nell'emendamento 8.2 è più ampia di quella prevista nell'emendamento 8.4, perchè l'induzione alla prostituzione implica che il minore non sia ancora dedito alla prostituzione e lo si induca a questa attività mentre lo sfruttamento della prostituzione contiene la previsione di una prostituzione già in atto che venga sfruttata.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione su questo punto, perchè mi sembra più opportuno che nell'emendamento 8.4 sia descritta una condotta che non si limiti alla tratta o al commercio ai fini di induzione alla prostituzione. Non mi pronuncio, invece, sulla questione dell'aumento della pena.

In relazione alle osservazioni della collega Salvato, vorrei precisare che secondo me c'è differenza tra l'indurre alla prostituzione e il fare commercio di minore al fine di indurlo alla prostituzione. Infatti, l'induzione alla prostituzione può esaurirsi appunto nella sollecitazione a prostituirsi rivolta al minore, mentre il fare commercio del minore al fine di induzione alla prostituzione o di sfruttamento di essa implica un'attività ulteriore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Centaro e fatto proprio dalla senatrice Scopelliti.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, preannunciando il mio voto individuale, che naturalmente è favorevole, vorrei modificare, in adesione alla proposta della relatrice, il testo dell'emendamento 8.2 nella parte in cui la pena è definita, nel minimo, di dieci anni, riducendo tale minimo a sei anni. Per il resto, non posso che convenire con l'illustrazione fatta dal senatore Russo, che ha così sopperito alla mia mancanza. Avevo pensato per ragioni di economia dei lavori che fosse assolutamente chiaro il fine di questo emendamento, che è per un verso di precisare, in aggiunta alla prima parte dell'articolo 601 del codice penale oggi vigente, il nesso teleologico tra l'azione di commercio e quella di induzione e di sfruttamento della prostituzione, e per altro verso di estendere la condotta meritevole di repressione anche a quanto è escluso dal fenomeno della prostituzione nella comune accezione, ma rientra comunque nell'ambito di condotte attinenti al compimento di atti sessuali di cui i minori siano parte attiva o passiva.

FASSONE. Signora Presidente, vorrei avanzare una proposta di miglioramento linguistico all'emendamento 8.2: poichè con l'espressione «al fine di indurli o di sfruttarne la prostituzione» sembra che sia lo stesso agente che poi li indurrà o li sfrutterà, si potrebbe modificare il testo in

questo senso: «al fine di induzione o di sfruttamento della loro prostituzione».

SALVATO. Signora Presidente, voterò contro questo emendamento, non solo perchè, come un attimo fa ha ben sottolineato il collega senatore Fassone, si corre il rischio che le due fattispecie possano coincidere, almeno nella figura di chi le fa, ma soprattutto perchè non mi convince la parte finale, laddove si fa riferimento al compimento di atti sessuali «con essi, da essi o alla loro presenza». Si tratta chiaramente di una fattispecie più ampia, ma anche molto ambigua e contraddittoria. In concreto, può significare che se due diciannovenni fanno l'amore davanti a un ragazzo di 17 anni si prevede una pena da dieci o da sei a venti anni; è vero che stiamo facendo un piccolo *monstrum*, però vorrei che un attimo di riflessione ci fosse in tutti quanti noi.

CARUSO Antonino. Ringrazio la Presidente ed i colleghi che mi consentono di prendere nuovamente la parola. La previsione nell'emendamento 8.2 delle parole «o alla loro presenza» era coordinata sul piano logico con la repressione della condotta riferita alla partecipazione dei minori agli spettacoli cosiddetti *hard*. Accolgo volentieri pertanto questa osservazione tesa ad eliminare ogni ambiguità oggettivamente, se l'emendamento fosse approvato così com'è, la presenza di questo inciso solo nell'articolo 8 e non nel più ampio contesto della legge porterebbe a tale conclusione. Chiedo pertanto, ringraziando nuovamente i colleghi e la Presidenza per la pazienza, ferma restando la modifica suggerita dal senatore Fassone e la modifica dell'entità della pena minore, la soppressione nella parte finale dell'emendamento 8.2 delle parole «o alla loro presenza».

PRESIDENTE. Tenuto conto di tutte le modifiche apportate al testo, ritengo opportuno dare lettura dell'emendamento 8.2:

*Al comma 1, sostituire il testo dell'articolo 601 del codice penale, con il seguente: «Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni 18 al fine di induzione o di sfruttamento della loro prostituzione, ovvero al fine di procurare che siano compiuti atti sessuali con essi e da essi, è punito con la reclusione da 6 a 20 anni».*

8.2 (Nuovo testo) CARUSO ANTONINO, CASTELLANI CARLA, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Il parere della relatrice è contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.2, ove approvato, precluderebbe l'emendamento 8.4 della relatrice.

So che non è molto elegante, come Presidente, però dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento, per una serie di considerazioni che ho espresso precedentemente.

Metto ai voti l'emendamento 8.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 8.3 è stato ritirato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 8.4.

GRECO. Signora Presidente, sarei senz'altro favorevole all'emendamento, però non vedo la ragione di questo aumento a sei anni del minimo della pena, che nella prima parte dell'articolo 601 è di cinque anni; consideriamo che l'articolo 602 prevede, nell'ipotesi di alienazione e acquisto di una persona ridotta in schiavitù, una pena da 3 a 12 anni. Non vedo quindi la ragione per cui aumentare la pena già prevista dall'articolo 601 ed operare una distinzione per la fattispecie a fini di sfruttamento della prostituzione del minore.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Non vedo la differenza. c'è solo il cappello iniziale che è diverso.

GRECO. Io preferirei che il testo restasse così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati. In altre occasioni abbiamo detto di non esagerare con queste pene; è vero che stiamo trattando di nuovi tipi di reato, però credo che stiamo esagerando, tant'è vero che vi sono state proposizioni iniziali per ridurre le pene e distinguere secondo l'età.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intervengo per dichiarazione di voto individuale. Voterò contro l'emendamento 8.4, per l'opposto delle ragioni prima illustrate. La relatrice non solo non ha dato una persuasiva spiegazione, ma per la verità non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui la condotta da reprimere debba essere limitata alla semplice induzione alla prostituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

SCOPELLITI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Metto nuovamente ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

*(Fatto commesso all'estero)*

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 604. - *(Fatto commesso all'estero)*. - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - *(Fatto commesso all'estero)*. - 1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 604. - *(Fatto commesso all'estero)*. - È punito secondo la legge italiana il cittadino che viola le disposizioni di questa sezione, nonché di quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, anche qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del codice penale"».

9.1

GRECO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - *(Fatto commesso all'estero)*. - 1. Dopo l'articolo 609-quadecies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-quindecies. - *(Fatto commesso all'estero)*. - Le disposizioni contenute negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-undecies, 609-duodecies e 609-terdecies si applicano, altresì, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano"».

9.2

CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

1. *Nell'articolo 604 sopprimere le seguenti parole: «ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano».*

9.2 (Nuovo testo)

CENTARO

*All'articolo 9, nell'articolo 604 del codice penale, sostituire le parole che seguono l'espressione: «quando il fatto è commesso all'estero» con le seguenti: «da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».*

9.3

FASSONE

*All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: «cittadino italiano» aggiungere le seguenti: «anche qualora nel luogo di commissione il fatto non sia previsto come reato».*

9.4

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, nell'articolo 604 del codice penale, eliminare l'inciso: «ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano».*

9.5

FOLLIERI, RESCAGLIO

*Al comma 1, nel capoverso dell'articolo 604, eliminare l'inciso: «ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano».*

9.6

SALVATO

GRECO. Signora Presidente, in breve, l'emendamento 9.1 deriva dalla trasformazione dell'articolo 2 di un disegno di legge a mia firma, il 2018. Tale emendamento tende ad assicurare la punibilità del soggetto attivo di questo odioso tipo di reati anche quando non dovessero ricorrere tutte le condizioni di cui all'articolo 9 del codice penale per i delitti commessi dal cittadino all'estero. Nel momento in cui noi dovessimo ancorare anche questo tipo di reati alla norma generale di tale articolo 9, si incorrerebbe nelle condizioni che in alcuni casi impongono la richiesta del Ministro della giustizia, l'istanza o la querela della persona offesa e così via. Escludendo, appunto, queste condizioni, credo sarebbe possibile intervenire anche se il fatto è commesso dal cittadino italiano all'estero; altrimenti dovrebbero, appunto, ricorrere alcune condizioni poste dall'articolo 9 del codice penale; io vorrei invece che fosse più snella la procedura, nel senso di escludere l'applicabilità dell'articolo 9 del codice penale a questi tipi di reati.

CENTARO. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 9.2 (Nuovo testo) facendo però rilevare che il testo di legge proposto dalla Camera, rispetto al secondo comma dell'articolo 10 del codice penale, che prevede la punibilità dello straniero quando commetta un reato in danno di uno straniero, limita la punibilità al fatto commesso dallo straniero in concorso con un cittadino italiano. Quindi noi (questo discorso lo pongo come spunto di riflessione alla relatrice) stiamo limitando la punibilità di carattere generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del codice penale, perché puniamo il cittadino straniero solo se il fatto è commesso in concorso con un cittadino italiano.

Comunque ritiro il mio emendamento 9.2 (Nuovo testo) e preannuncio il ritiro di tutti gli altri miei emendamenti, ad eccezione del 10.2.

FASSONE. Signora Presidente, con l'emendamento 9.3 mi sono limitato a circoscrivere la situazione del cittadino straniero che agisca in concorso con il cittadino italiano a reati di una certa gravità proprio perché è prevedibile che le convenzioni di cooperazione giudiziaria prevedano l'estradizione degli autori di così gravi reati.

Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sulla necessità di effettuare una variazione puramente linguistica del testo dell'emendamento testé approvato. Nell'ultimo periodo, poiché si crea un'assonanza inopportuna, propongo di sostituire le parole «punito con» con le seguenti: «per il quale è comminata».

PRESIDENTE. Do per illustrato l'emendamento 9.4 a mia firma.

LO CURZIO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 9.5 e lo do per illustrato.

SALVATO. Signora Presidente, io mantengo l'emendamento 9.6, che non credo abbia bisogno di lunghe illustrazioni. Io ritengo che noi dobbiamo pensare, nello scrivere delle norme, anche possibilmente a una loro efficacia: da questo punto di vista, non credo che si possa punire un cittadino straniero quando commetta un reato in concorso con un cittadino italiano; lasciamo ai paesi stranieri di punire i propri cittadini e lavoriamo invece verso i cittadini italiani. Quindi sono per eliminare questo inciso: «ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano», altrimenti il cittadino straniero dovrebbe trovarsi sul territorio italiano, eccetera: diventerebbe anche, secondo me, abbastanza complicato applicare questa disposizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 9.1: io continuo a pensare

che sia più corretto e di più comprensibile lettura il testo pervenutoci dalla Camera.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3 del collega Fassone, esprimo parere favorevole, anche perché mi pare corretta la previsione della punibilità del cittadino straniero quando si tratti di un reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, cioè di un reato di una certa gravità.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 9.4, in quanto penso sia superfluo, probabilmente ininfluenza, nonché sugli emendamenti 9.5 e 9.6, che sono di uguale tenore.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 9.1 in quanto l'articolo 9 al quale esso fa riferimento contiene una norma di carattere generale che già da alcuni decenni regola questo tipo di vicende e quindi inserire una deroga non mi sembrerebbe giustificato.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 9.3 e parere contrario agli emendamenti 9.5 e 9.6.

SALVATO. Posso chiedere all'autorevole rappresentante del Governo se mi può dare una spiegazione rispetto al fatto di poter processare un cittadino straniero che ha compiuto un fatto, parimenti in un paese straniero, che è un reato secondo la legge italiana ma che in quel paese può non essere reato?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* La ringrazio, senatrice Salvato, dell'osservazione, perché può darsi che abbia commesso un errore nell'esprimere il mio parere.

SALVATO. Mi riferisco all'emendamento 9.6, che è di tenore identico al 9.5.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Ho fatto un po' di confusione, può succedere a tutti.

SALVATO. La capisco, a quest'ora siamo tutti stanchi. Comunque dicevo che mi sono posta il seguente problema. Può darsi che io sia ignorante in materia, anzi sicuramente lo sono, però confesso che faccio fatica a capire come il nostro Stato possa chiedere l'estradizione di un cittadino straniero che nel suo paese abbia commesso un fatto che in quel paese, ad esempio, non sia neanche considerato un reato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Rettifico il mio parere: sugli emendamenti 9.5 e 9.6 è favorevole.

SALVATO. Ma allora la parte dell'emendamento 9.3 che contiene questo inciso va rivista.

GRECO. Esatto, altrimenti la normativa è contraddittoria.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certo.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. È chiaro che essere favorevoli agli emendamenti 9.5 e 9.6 vuol dire non essere favorevoli al 9.3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il problema è rappresentato, nell'emendamento 9.3, dall'inciso: «ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano», che non si concilia con gli emendamenti 9.5 e 9.6. Dipende da come andrà la votazione. In conclusione, sull'emendamento 9.3 mi rimetto alla Commissione.

Infine, esprimo parere contrario all'emendamento 9.4.

BERNASCONI. Davvero non ho capito questo punto: è possibile richiedere l'estradizione di un cittadino straniero che ha compiuto un reato all'estero – nel suo paese, per esempio – in concorso con un cittadino italiano?

PRESIDENTE. Non sono assolutamente esperta in materia, ma vorrei esprimere una mia valutazione. Ho letto sui giornali dell'accordo, stipulato la scorsa settimana, in relazione ai giudizi su separazioni e divorzi, la cosiddetta convenzione Bruxelles 2. In base a tale accordo, se all'interno dell'Unione europea il tribunale di uno Stato emette una sentenza di divorzio con affidamento, lo Stato dell'altro coniuge deve assoggettarvisi, rinunciando alla propria sovranità. È l'attuazione del trattato di Maastricht, in sostanza.

Pertanto, penso che nell'emanare questa normativa dobbiamo guardare non solo al passato ma anche al futuro.

FASSONE. Ho cercato di allontanarmi il meno possibile dal testo approvato dalla Camera dei deputati, consapevole che ci sono delle difficoltà, e appunto per questo motivo ho innalzato di molto la soglia al di là della quale lo Stato italiano sarebbe legittimato a perseguire il cittadino straniero.

Vorrei far presente che nel nostro ordinamento esiste già una norma di questo genere, avente oggetto molto meno dignitoso di questo, cioè l'ultimo comma dell'articolo 642 del codice penale, che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria e la mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un'assicurazione. Tale norma prevede che se il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero, questo è perseguito sebbene il reato sia addirittura punito con una reclusione fino a tre anni. Ciò significa che il nostro ordinamento distingue i due interessi: da una parte vi è l'interesse a processare una persona straniera anche quando manca l'elemento di collegamento del reato commesso in danno del cittadino italiano (ed è una scelta dell'ordinamento italiano); dall'altra parte, vi è la possibilità effettiva, legata agli ac-

cordi bilaterali o plurilaterali tra gli Stati, di tradurre l'eventuale condanna in un'effettiva esecuzione. Quindi, in futuro una convenzione plurima o dei trattati bilaterali fra l'Italia e altri paesi potrebbero riconoscere l'interesse comune a perseguire gli autori di questi gravi delitti commessi nei confronti di minori e consentire quindi l'extradizione anche del cittadino straniero che abbia commesso il reato in territorio straniero in concorso con cittadino italiano. Ovviamente, lo Stato che nel suo ordinamento non considera questo fatto come grave non includerà tale reato nelle convenzioni di estradizione. Dal momento, però, che ci stiamo muovendo in modo propulsivo anche a livello internazionale, mi sembra del tutto inutile questa previsione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda la questione centrale dell'extradizione, condivido le osservazioni svolte dalla Presidente e dal senatore Fassone. Nel legiferare, abbiamo il riferimento del nostro codice che ci consente di procedere liberamente anche nei confronti di cittadini italiani all'estero e stranieri. Possiamo scegliere di porci un limite nella configurazione della normativa che vogliamo porre in essere con riferimento all'attualità dei rapporti internazionali di estradizione, ma ritengo che ciò non sia consigliabile. Una cosa è la processabilità di un cittadino straniero, un'altra è la consegna di quest'ultimo. Se ci preoccupiamo del fatto che, in base ai trattati bilaterali o plurilaterali già in essere, il cittadino straniero non ci verrebbe consegnato e ci impediamo quindi di legiferare in modo più ampio, secondo me commettiamo un errore.

Penso che il Parlamento debba legiferare liberamente. Certo, in concreto si porranno dei problemi in termini di consegna del cittadino straniero finché i trattati rimarranno quelli attualmente vigenti, ma a mio giudizio è una questione da mantenere nettamente distinta, che non deve precluderci la possibilità di legiferare liberamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

CARUSO Antonino. Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 9.3 e, di conseguenza, contrario su tutti gli altri.

FASSONE. Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che con l'emendamento 9.1, che intende sostituire l'articolo 604 del codice penale vigente, si elimina la previsione del delitto commesso all'estero da cittadino straniero in danno di cittadino italiano.

GRECO. Con questo emendamento intendo riferirmi solo al cittadino italiano che commette un reato all'estero.

FASSONE. Allora ci precludiamo la punibilità dello straniero che commette il reato in danno di minore italiano!

GRECO. Le osservazioni che sono state fatte non mi interessano. Mi riferisco – ripeto – solo al cittadino italiano che si trova all'estero, perchè se non operiamo una distinzione con gli altri delitti comuni, rischiamo che difficilmente il cittadino italiano verrà punito, a meno che non si trovi in territorio italiano oppure non si ricorra all'extradizione.

Modificando l'articolo 9 come ho proposto, invece, i cittadini italiani che intendano recarsi all'estero per fare turismo sessuale sono già consapevoli del fatto che possono essere catturati e perseguiti anche senza che ne venga chiesta l'extradizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Greco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Follieri e da altri senatori, identico all'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Salvato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

SALVATO. Annuncio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Fassone.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

SCOPELLITI. Signora Presidente, respingendo i due emendamenti a firma Follieri e Salvato e approvando l'emendamento del senatore Fassone, ribadendo quindi di poter perseguire il cittadino straniero che commette reato in terra straniera, noi abbiamo inserito un nuovo concetto che può essere applicabile solo in futuro, a seguito di ratifiche e di convenzioni bilaterali con altri paesi: solo allora, infatti, il cittadino straniero sarà davvero perseguibile. In sostanza, stiamo approvando qualche cosa che esula dalle nostre possibilità legislative; con l'emendamento 9.4 arriviamo addirittura a rendere perseguibile un cittadino straniero che commette un reato – per il codice italiano – in terra straniera, laddove magari quel reato non è perseguito; mi pare davvero che si stia calpestando non dico la giurisprudenza, ma forse anche il buon senso. Per questi motivi dichiaro il nostro voto contrario all'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, da me presentato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

GRECO. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario all'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

#### Art. 10.

#### *(Arresto obbligatorio in flagranza)*

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, e delitto di turismo sessuale previsto dall'articolo 600-*quinqies* del codice penale;».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - *(Arresto obbligatorio in flagranza)*. - 1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «delitto di induzione, agevolazione, sfruttamento di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, e delitto di sfruttamento minorile all'estero previsto dall'articolo 600-*quinqies* del codice penale».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*). - 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale la lettera *d*), è *sostituita dalla seguente:*

"*d*) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale nonchè i delitti previsti dalla sezione II del Capo III del Titolo XII del libro secondo del codice penale"».

10.2

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10.

(*Arresto obbligatorio in flagranza*)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

10.2 (Nuovo testo)

CENTARO

*Nell'articolo 10 dopo le parole: «dall'articolo 600-bis» aggiungere le parole: «comma 1».*

10.3

FASSONE

GRECO. Signora Presidente, l'emendamento 10.1, che muta in parte l'indicazione dei reati che l'articolo 10 contempla per l'arresto in flagranza, a questo punto non ha ragione d'essere in quanto la modifica in esso contenuta era collegata ad una proposta di modifica del titolo dell'articolo 600-bis che è stata rigettata. Vorrei però che restasse nel testo dell'articolo 10 il riferimento alla prostituzione minorile prevista all'articolo 600-bis, comma 1.

PRESIDENTE. C'è un successivo emendamento del senatore Fassone su questo tema, senatore Greco.

GRECO. Se è così, ritiro il mio emendamento e aggiungo la mia firma all'emendamento 10.3 del senatore Fassone.

PRESIDENTE. Dovremmo adesso illustrare l'emendamento 10.2 (Nuovo testo) del senatore Centaro, che però non è presente.

PIANETTA. Signora Presidente, lo faccio mio e lo do per illustrato.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, volevo fare mio l'emendamento del senatore Centaro; avendomi però preceduto il senatore Pianetta, mi limito ad aggiungere la mia firma.

FASSONE. Signora Presidente, l'emendamento 10.3 si intende illustrato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Praticamente lo ha già illustrato il senatore Greco.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 10.2 (Nuovo testo), inviterei i presentatori a ritirarlo.

PIANETTA. Lo ritiriamo, in quanto esso si applicherebbe a delitti di minima gravità.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Sull'emendamento 10.3, invece, il mio parere è favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Fassone, a cui il senatore Greco ha aggiunto la firma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10:

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Intercettazioni)*

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

"g) delitti previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale"».

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, l'emendamento 10.0.1 prevede di aggiungere alle fattispecie di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale i delitti previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* inseriti dal nostro disegno di legge. Lo scopo è quello di assicurare agli organi giudiziari lo strumento investigativo delle intercettazioni, senza le quali molto difficilmente potrebbero essere acquisiti elementi di prova sui gravi reati previsti dalla nostra legge.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

FASSONE. Signora Presidente, forse non ho capito bene, ma siccome l'articolo 266 del codice di procedura penale già permette le intercettazioni telefoniche per reati con pena superiore a cinque anni, gli unici che non ricadrebbero *naturaliter* in quella disposizione generale sarebbero i reati di modestissimo rilievo, quelli cioè che abbiamo convenuto di chiamare «del cliente» e del mero detentore di materiale pornografico. Non mi sembra pertanto che sia il caso di dilatare l'articolo 266 per comprendervi fattispecie che vi ricadono già, ovvero che hanno rilevanza assai modesta.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. La finalità dell'emendamento sarebbe quella di inserire le intercettazioni telefoniche per tutte le circostanze che i nostri articoli 600-*bis* e 600-*ter* prevedono.

GRECO. Signora Presidente, dichiaro voto contrario all'emendamento aggiuntivo 10.0.1 e mi auguro che la relatrice lo ritiri.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Avevo espresso parere favorevole a questo emendamento perché non avevo pensato al discorso della misura della pena, quindi forse un invito al ritiro non è da sottovalutare. È un emendamento quasi pleonastico.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. No, non è pleonastico, perché prevede anche che per altre condotte, per tipi di reati rispetto ai quali la pena troppo bassa non permette le intercettazioni telefoniche la possibilità invece che possano essere fatte.

Questa è la mia volontà e la mantengo, perché ritengo sia importante dare la possibilità a coloro che indagano di pervenire in tutti i modi, anche nei confronti delle persone che compiano atti sessuali che integrino le fattispecie che noi abbiamo previsto con pene minori, all'individuazione del responsabile; è questa possibilità di individuazione che io credo manchi alle autorità investigative: manca la possibilità di arrivare a trovare coloro che stanno compiendo queste fattispecie di reati che consistono, per l'appunto, anche nel compiere atti sessuali, nell'avere materiale pornografico, eccetera. Io credo che queste siano delle fattispecie per le quali possa essere prevista tale norma.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, prendendo atto di queste precisazioni della relatrice, si rimette alla Commissione.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intervengo per dichiarare, sempre a titolo individuale, il mio voto favorevole a questo emendamento.

Si è, da parte di alcuni colleghi, fatto riferimento alla detenzione di materiale pornografico, che noi invece sappiamo essere stata esclusa dalla previsione del testo che andiamo a licenziare. Quindi, pur condividendo le ragioni di sistema sottolineate dal senatore Fassone, voglio sottolineare, in particolare rivolgendomi a lui, che nell'ambito dell'articolo 600~~ter~~ così come lo abbiamo previsto sussiste proprio, in connessione con una pena della reclusione inferiore a cinque anni, un'ipotesi che può essere controllata e repressa solo attraverso le intercettazioni telefoniche: mi riferisco alla diffusione del materiale pornografico in questione per via telematica.

GRECO. Mi aggancio al discorso che ha fatto poc'anzi il senatore Antonino Caruso in ordine all'articolo 600~~ter~~, facendo presente che nell'emendamento è previsto l'articolo 600~~bis~~ in tutta la sua formulazione; quindi, la relatrice vuole che siano consentite le intercettazioni anche rispetto al secondo comma di tale articolo.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Capisco benissimo che quello che conta in effetti è l'articolo 600~~ter~~, nel senso che è quella la fattispecie di reato per la quale l'autorità investigativa ha necessità di avere maggiori strumenti. Pertanto, credo potremmo convenire di escludere il riferimento all'articolo 600~~bis~~ e di lasciare soltanto quello al 600~~ter~~.

SALVATO. Signora Presidente, io dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento, per una ragione innanzitutto di efficacia della giustizia; credo che dovremmo anche tentare di capire in che modo concentrare i nostri sforzi verso e contro le fattispecie più gravi e indirizzare in quella direzione anche il lavoro stesso dei magistrati.

Ma la mia contrarietà deriva soprattutto da una ragione più generale, anche guardando la realtà. Il secondo comma dell'articolo 600~~bis~~ non solo prevede una pena da sei mesi a tre anni, ma addirittura dice che «la pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto», cioè che compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, «è persona minore degli anni diciotto». Allora, che cosa prevediamo? Che ci siano dei magistrati i quali facciano fare intercettazioni telefoniche di adolescenti liceali, che mettano il loro telefono sotto controllo per capire se hanno questi rapporti con altre o altri adolescenti loro coetanei o coetanei a cui promettono in cambio qualche cosa? Francamente credo che addirittura cadiamo nel ridicolo. Il codice già permette di perseguire le fattispecie gravi: limitiamoci a quelle.

PRESIDENTE. Vorrei rileggere l'articolo 600-ter. Il primo comma recita: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni», e qui rientriamo, mi sembra, in quanto già previsto dal codice di procedura penale. Il secondo comma recita: «Alla stessa pena soggiace chi commercia il materiale pornografico di cui al primo comma», e quindi la pena prevista è sempre quella della reclusione da sei a dodici anni. Dice poi però il terzo comma: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi dei due commi precedenti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o messaggi pubblicitari finalizzati all'adescamento e allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni».

Il codice di procedura penale si riferisce a una pena superiore a cinque anni o a partire da cinque anni? Cioè, le fattispecie che prevedono la pena di cui ho dato ora lettura sono comprese dall'articolo 266 del codice di procedura penale? In altre parole, tale codice consente intercettazioni per le fattispecie contemplate in questo articolo 600-ter e che prevedono una pena in quella misura?

FASSONE. Non le consente, perchè l'articolo 266 del codice di procedura penale dice: «superiore nel massimo a cinque anni».

PRESIDENTE. Ho capito.

Comunico che la relatrice, senatrice Bonfietti, ha presentato la seguente riformulazione dell'emendamento 10.0.1, che limita la previsione di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale ai delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma:

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Intercettazioni)*

1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale"».

10.0.1 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

Invito il rappresentante del Governo a pronuziarsi sull'emendamento 10.0.1 come modificato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Mi rimetto alla Commissione, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1 (Nuovo testo).

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intervengo solo per dichiarare il mio voto favorevole a questo emendamento anche come riformulato.

SALVATO. Signora Presidente, dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento anche come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1 (Nuovo testo), presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

A questo punto, apprezzate le circostanze, propongo di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 22,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOCT. VINCENZO FONTI





